

UNIONE
PROVINCE LOMBARDE

Egregio Signor
Dr. Alessandro FERMI
Presidente
VIII Commissione
Agricoltura, montagna, foreste
e parchi
Consiglio Regione Lombardia
e. p.c.,
Ai Presidenti
Agli Assessori alla Caccia delle
Province Lombarde

LORO SEDI

Milano, 29 gennaio 2014
Prot. Upl 18/2014

Gentile Presidente,

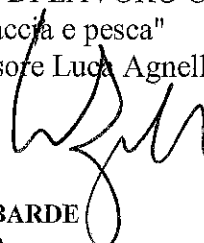
ringraziando per la convocazione, a nome dell'UPL esprimiamo la necessità di pervenire al più presto ad una revisione della normativa regionale in materia di tutela della fauna selvatica e gestione dell'attività venatoria. Troppe volte le amministrazioni provinciali hanno dovuto districarsi tra vuoti normativi e differenze di interpretazione del dettame della legge regionale. Per questo auspichiamo una riforma che porti ordine e chiarezza. Allo stesso tempo sollecitiamo Regione Lombardia a mettere mano al più presto ai due temi di maggiore urgenza in ambito venatorio. Dall'approvazione della legge 26, vent'anni or sono, siamo ancora in attesa del Piano Faunistico Venatorio Regionale, provvedimento reso tanto più urgente in questo momento storico in cui viene messo in discussione il ruolo delle province, che con i Piani Provinciali hanno garantito in questi vent'anni la legittimità dell'esercizio dell'attività venatoria nella nostra regione. Urge inoltre provvedere ad una normalizzazione della disciplina del calendario venatorio, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 20/2012.

Per quanto riguarda strettamente il tema dell'audizione, in generale si condivide l'impostazione dei due progetti di legge, che richiama il lavoro predisposto dal gruppo di lavoro UPL nel 2011.

Di seguito puntualmente le osservazioni delle province lombarde ai contenuti dei due pdl.

Mi è gradita l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

IL VICE COORDINATORE
GRUPPO DI LAVORO UPL
"Caccia e pesca"
Assessore Luca Agnelli





**PROPOSTE DI MODIFICA L.R. 26/93
PDL N. 48 SALA E PDL N. 93 PAROLINI E ALTRI**

OSSERVAZIONI UPL

ART. 7 – Prelievo di richiami vivi

Si ritiene che l'articolo vada riformulato in seguito alla modifica dell'art. 19bis della legge 157/92, recentemente approvata dal Parlamento. Questa osservazione vale per quanto proposto da entrambi i pdl.

ART. 12 – Piano faunistico-venatorio regionale

Si concorda con le modifiche di tale articolo come proposte dal pdl 48.

ART. 13 – Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale

Sia in merito al pdl 48 che al pdl 93 riflettere attentamente sull'inserimento delle fasce di rispetto dai centri abitati e dalle vie di comunicazione stradali e ferroviarie tra le percentuali di TASP che concorrono alla superficie destinata a tutela della fauna selvatica, in quanto si segnala che la giurisprudenza amministrativa è decisamente orientata nell'escluderle da tale calcolo ritenendole inidonee per definizione. Valutare semmai se inserire esplicitamente in legge che non debbano essere calcolate, onde evitare ulteriori conflitti interpretativi.

ART. 17 – Oasi di protezione

Si concorda con la modifica del c. 5 come prospettata da entrambi i pdl.

ART. 21 – Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile

Non si condivide il c. 3 come proposto dal pdl 48, poiché non è congruo ritenere superfluo l'assenso dei proprietari dei fondi per la costituzione di ZAC di tipo A, per quanto giornaliero. Non si condivide il c. 4 come proposto dal pdl 48 in quanto si ritiene congruo che le ZAC di tipo B mantengano una durata triennale, salvo revoca. Si condivide il c. 4 bis aggiuntivo, a patto che si precisi il divieto di svolgimento di prove cinofile nelle ZAC di tipo B dentro zone a tutela o aree a parco su selvaggina allevata in cattività, limitandole alla sola selvaggina naturale. Il c. 9 infine vive nell'attuale formulazione della legge.



ART. 22 – Esercizio dell'attività venatoria – Tesserino

Per il c. 2, si propone la seguente modifica: dopo la parola "*nonchè*" aggiungere la frase "*a cura esclusivamente della provincia incaricata del rilascio*". Medesimo comma, si condividono le modifiche come proposte dal pdl 48. Non si condivide il c. 4 del pdl 48, proponendo invece la seguente riscrittura: "*Il numero del tesserino annuale deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura del titolare*". Non si condivide il c. 7 del pdl 48. Si condivide invece il successivo c. 8 come riscritto nel medesimo pdl, in modo da inserire per la prima volta in legge l'obbligo di cerchiatura del capo depositato ed eliminare dalle disposizioni provinciali annuali un punto di indubbia debolezza giuridica.

ART. 23 – Mezzi, attrezzi ed ausili per l'esercizio dell'attività venatoria

Si condividono sia il c. 5bis del pdl 48 che quello del pdl 93. L'aggiunta al c. 6 prevista da entrambi i pdl sembra inutile in quanto pleonastica: i bossoli devono comunque essere recuperati ed è ovvio che mentre in caccia vagante occorra farlo ogni qualvolta si spari, da appostamento è sufficiente farlo al termine della caccia.

ART. 24 – Prelievo venatorio

Si propone di riformulare il c. 2 come segue: "*Le province, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo predisposti dai medesimi ambiti e comprensori alpini, possono prevedere un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore*".

ART. 25 – Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo

Si ritiene che il c. 5bis non debba essere modificato, in quanto sin dalla sua introduzione ha dimostrato di tutelare efficacemente gli appostamenti fissi di caccia lombardi sia dalle possibili implicazioni con le normative urbanistiche, che con quelle paesaggistiche. Non si condivide la proposta, presente in entrambi i pdl, relativa alla modifica del c. 11, poichè aprirebbe la strada a sin troppo facili infrazioni. Non si condivide, in quanto discriminatorio, l'inserimento al c. 13 delle donne tra i soggetti con impedimenti o handicap fisici in posizione prioritaria per beneficiare del rilascio delle autorizzazioni alla caccia da appostamento fisso.

ART. 26 – Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento

Da rivedere coerentemente con la costituzione del database regionale sul patrimonio di richiami vivi di cattura e di allevamento detenuti dai cacciatori.

ART. 27 – Zona Alpi e zona appenninica

Si condivide l'aggiunta a fine c. 5 come proposta sia dal pdl 48 che dal pdl 93.

ART. 28 – Gestione programmata della caccia

Si condivide la ratio del c. 5bis aggiuntivo del pdl 48, domandandosi tuttavia quanto possa essere opportuno proporre ulteriori competenze provinciali nella situazione di attuale, grande incertezza sulla futura esistenza delle province stesse. In tale comma sussiste inoltre un refuso ove si cita "territori contingenti" invece che "territori contigui". Si concorda sulle proposte di nuovi c. 6, 7 e 7bis di cui al pdl 48.

ART. 30 – Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia

Si concorda con la modifica al c. 1 come proposta da entrambi i pdl e al c. 2 come proposta dal pdl 48. Si concorda inoltre con le modifiche al c. 3, lett. e) ed f) aggiuntive come proposte dal pdl 48.

Tra l'altro, la codificazione in legge delle sanzioni disciplinari irrogate direttamente dall'ambito o dal comprensorio alpino, libera le province dalla presunta incombenza delle sanzioni accessorie. Si ritiene che il successivo c. 6 debba mantenersi nell'attuale formulazione di legge e che il successivo c. 9 debba essere del tutto analogo, ossia che il presidente del comprensorio alpino debba essere eletto dai componenti il comitato di gestione nel suo seno. Infine, non si condivide il c. 16 del pdl 93, in quanto complesso, farraginoso e difficilmente attuabile.

ART. 31 – Compiti dei comitati di gestione

Si condivide quanto proposto da entrambi i pdl per il c. 1 con la lett. d) aggiuntiva e per il c. 2. Per il nuovo c. 4 si propone invece la seguente formulazione: *"I comitati di gestione, sentita la provincia, istituiscono a rotazione anche pluriennale zone di rifugio e ambientamento per la fauna stanziale, fino a un massimo del 15% della superficie agro-silvo-pastorale destinata alla caccia programmata di propria competenza, al fine di ambientamento dei soggetti di fauna stanziale provenienti da immissioni nonché del loro irradiazione sul territorio circostante. In tali zone, non computabili nella percentuale complessiva di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 13, c. 3 della presente legge, è consentita esclusivamente la caccia alla selvaggina migratoria senza l'ausilio del cane, nella forma da appostamento fisso, ove preesistente all'istituzione di dette zone, nonché nella forma da appostamento temporaneo con utilizzo di capanno realizzato in materiali naturali o artificiali; da rimuoversi al termine della giornata di caccia. Il percorso di andata e ritorno dall'appostamento deve essere compiuto con il fucile scarico e riposto nel fodero."*

ART. 32 – Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia

Per il c. 2 si propone la seguente nuova formulazione: *"Per la caccia alla selvaggina stanziale e migratoria in forma vagante, il cacciatore è tenuto a versare il contributo che il comitato di gestione determina in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al c. 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini di caccia."*

Per il nuovo c. 4, si propone la seguente formulazione: *"A fronte delle prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini di caccia, viene prevista una congrua riduzione della quota di partecipazione o altra forma di riconoscimento, da definirsi nel programma di interventi di cui al precedente art. 31, c. 1".*

ART. 33 – CRITERI E MODALITA' D'ISCRIZIONE

Si condivide quanto proposto per il c. 6 da entrambi i pdl. Aggiungere a fine comma, dopo la parola *"genitore"* la parola *"o coniuge"*.

Si condivide quanto proposto per il c. 7 da entrambi i pdl.

Si condivide quanto proposto per il c. 13 e per il c. 14.

Non si condivide il c. 33 bis aggiuntivo, distribuendo quanto previsto in altri articoli, rispettivamente nell'art. 22, c. 2 e nell'art. 32, aggiungendo un c. 2 bis.

ART. 34 – CACCIA PROGRAMMATA: COMPITI DELLE PROVINCE

Si condivide quanto proposto da entrambi i pdl in merito al c. 1. Non si condivide l'abrogazione di cui al c. 2, lett. b).

Si propone inoltre l'abrogazione della lett. e) vigente, in quanto i provvedimenti disciplinari saranno adottati dagli ATC e CA come previsto dalla modifica apportata all'art. 30, c. 3 vigente.

ART. 35 – ESERCIZIO DELLA CACCIA IN FORMA ESCLUSIVA

Si condivide il c. 2 come proposto dal pdl 93. Non si condivide la modifica del c. 2 bis come proposta da entrambi i pdl. Si condividono il c. 2 ter come proposto dal pdl 48, le modifiche proposte al c. 3 della legge vigente nonché il c. 5.

ART. 38 – AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE ED AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE

Si condivide il c. 1, lett. a) come proposto dal pdl 48. A fine comma, si propone di aggiungere un periodo che riconosca la permanenza delle AFV "storiche" – come definite nelle proposte EPS Lombardia di modifica del vigente disciplinare regionale del 1998 – senza dover effettuare una nuova procedura autorizzativa alla scadenza della concessione. Inoltre, si propone di aggiungere in fine alla lett. b), il seguente periodo: *"Per le restanti specie, si applica quanto disposto dal calendario venatorio regionale"*.

ART. 39 – ALLEVAMENTI

Si condivide la modifica come proposta da entrambi i pdl.

ART. 40 – SPECIE CACCIABILI, PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA E ATTIVITA' DI ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO DEI CANI

Non è possibile l'abrogazione del c. 5 come proposta dai due pdl, in quanto la previsione del calendario venatorio regionale annualmente approvato dalle Regioni è contenuta all'art. 18, c. 4 della legge 157/92.

Si condivide il c. 8 come integrato, fatta eccezione per la concessione dei cinque giorni settimanali di caccia solo per gli appostamenti fissi. Si condivide il nuovo c. 8 bis come proposto dal pdl 48. Non è possibile modificare il c. 9 come proposto dai due pdl in quanto contrastante con la norma nazionale (art. 18, c. 7 legge 157/92). Si condivide il nuovo c. 11 come proposto dal pdl 93. Il nuovo c. 12 come proposto da entrambi i pdl non può essere accolto in quanto contrasta con la sentenza della Corte costituzionale n. 193/2013 che ha bocciato la L.R. n. 15/2012. Si condivide l'abrogazione del c. 13 come proposta dai due pdl.

ART. 41 – CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Non è possibile eliminare il parere dell'ISPRA sui piani di controllo della fauna selvatica, come previsto dal nuovo c. 3 di entrambi i pdl, poiché lo stesso è previsto dalla normativa statale (art. 19, c. 2). Si condivide tutto il resto del medesimo comma. Si condividono il nuovo c. 5 del pdl 93, nonché le modifiche al c. 6 come proposte da entrambi i pdl.

ART. 42 – RIPOPOLAMENTI

Si condivide il nuovo c. 4 del pdl 48.

ART. 43 – DIVIETI

Si condivide la modifica al c. 1, lett. b) come proposta da entrambi i pdl. Non è possibile esautorare il parere dell'ISPRA dal c. 1, lett. c) come proposto da entrambi i pdl, in quanto tale parere è espressamente previsto dalla legge 157 (art. 21, c. 1, lett. c). Per la lett. e) si propone la seguente modifica: dopo le parole "fabbricati rurali;" inserire i seguenti periodi: *"nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da posti di lavoro, connotati o meno dalla presenza di immobili, fabbricati o stabili;"*. Per la lett. f) si propone la seguente modifica: dopo le parole "di altre armi" inserire i periodi: *"in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e in direzione di posti di lavoro, connotati o meno dalla presenza di immobili, fabbricati e stabili"*.

Non è possibile modificare la lett. i) come previsto dai due pdl, in quanto contrasta con quanto previsto dalla legge 157, art. 21, c. 1, lett. i). Non si condivide la modifica della lett. m) poiché contrasta con la legge 157, art. 21, c. 1, lett. m), idem dicasi per la lett. n). Si condivide la modifica proposta al c. 3 da entrambi i pdl.

ART. 44 – LICENZA PER PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA E ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Si condivide la modifica al c. 7 come proposta da entrambi i pdl. Si condivide il nuovo c. 13Bis, però da riformulare come segue: *"Le province istituiscono secondo le indicazioni della regione apposite commissioni tecniche ..."*.

ART. 47 – INDENNIZZO DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICATA E NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Si concorda con le modifiche proposte dal pdl 48, fatto salvo il mantenimento a carico di ATC e CA dell'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo sui territori a caccia programmata dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvaticata. Ciò, al fine di responsabilizzare il più possibile i Comuni di gestione nel diretto intervento per il contenimento numerico in particolare delle specie invasive cacciabili come ad esempio il cinghiale.

ART. 48 – VIGILANZA VENATORIA

Per il c. 13 si propone la seguente formulazione: *"L'attività di tutte le guardie volontarie aventi competenze in materia venatoria è coordinata dalla provincia."*

Per il c. 14 aggiuntivo si propone la seguente formulazione: *"I soggetti preposti alla vigilanza venatoria volontaria di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, durante l'esercizio delle loro funzioni non possono essere dotati di divisa che non sia approvata dall'autorità competente che ne coordina il servizio. Le guardie venatorie volontarie durante l'esercizio delle loro funzioni devono essere riconoscibili attraverso idoneo contrassegno o distintivo di riconoscimento approvato dall'autorità che ha rilasciato il decreto di nomina."*

ART. 49 – POTERI E COMPITI DEGLI ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA

Si concorda con la proposta di modifica del c. 2 come da entrambi i pdl.

ART. 51 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per il titolo, si propone la nuova dizione *"Sanzioni amministrative"*. Si segnala che per tutte le sanzioni, sia nei minimi che nei massimi occorre eliminare tutti i centesimi dopo la virgola ai sensi della legge di conversione Lira/Euro n. del che prevede il troncamento. Nel c. 2 dopo le parole *"art. 24"* aggiungere il periodo conclusivo *"Se recidivo, la sanzione è raddoppiata."*

Si propone di aggiungere un c. 2bis nella seguente formulazione: *"Si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 per chi supera, per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali; per chi addestra i propri cani in periodo di divieto o in zone non consentite; per chi abbatte selvaggina stanziale in numero superiore a quanto previsto dalle disposizioni regionali e provinciali. Se recidivo, la sanzione è raddoppiata."*

Si propone di aggiungere un c. 2ter nella seguente formulazione: *"Si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 per chi caccia nella zona di maggior tutela della zona Alpi se in possesso del solo permesso per la zona di minor tutela; per chi addestra il cane nei parchi nazionali, nelle aree a parco o riserva naturale nei parchi regionali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di rifugio e ambientamento per la fauna stanziale. Se recidivo, la sanzione è raddoppiata."*

Si propone di aggiungere, nel c. 4, dopo le parole *"da appostamento fisso"* il periodo *"o all'interno delle zone di rifugio e ambientamento per la fauna stanziale."*

Non si concorda con il nuovo c. 9 aggiuntivo in quanto in contrasto con l'art. 8Bis della legge n. 689/81, nonché con il nuovo c. 10 aggiuntivo poiché la competenza sui ricorsi è disciplinata da altra normativa.

ART. 52 – FINANZIAMENTI REGIONALI E PIANI DI RIPARTO

Si concorda con la modifica al c. 2 come proposta da entrambi i pdl.